

ORDINANZA 11 febbraio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai principi definiti dal presente comma»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) *b*) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a*): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vi-

gore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *c*) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a*), *b*) e *d*);»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, ai sensi del quale: «Nelle zone gialla, arancione e rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera *a*), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

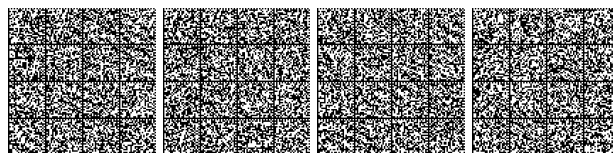
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;



Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 gennaio 2022, n. 23;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 febbraio 2022, n. 30;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 91, nel quale si rileva che: «L'epidemia conferma un *trend* in decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica. Si osserva sul territorio nazionale la assoluta dominanza della variante Omicron di SARS-CoV-2. Nonostante questo, l'Italia rimane ancora in una fase epidemica delicata, in quanto l'impegno dei servizi territoriali ed ospedalieri è ancora rilevante»;



Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, presentano dati compatibili con la «zona gialla» e che, pertanto, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visti i verbali del 28 gennaio 2022, del 4 febbraio 2022 e dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report nn. 89, 90 e 91, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, dai quali risulta, tra l'altro, la permanenza della Regione Sicilia per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive di cui alla «zona arancione» e che, pertanto, per tale regione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 per l'applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;

Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 4 febbraio 2022 e dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come verificato dalla Cabina di regia, continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla «zona gialla» alla Regione Campania e alla Provincia autonoma di Bolzano e le misure di cui alla «zona arancione» alla Regione Valle d'Aosta;

Visto, altresì, che, sulla base del citato documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al verbale dell'11 febbraio 2022 della Cabina di regia, si evince che, per la Regione Molise, sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per la «zona gialla»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento

e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Molise

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Molise si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 4.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2022

Il Ministro della salute: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 288

22A01118

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 24 gennaio 2022.

Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4 e 16;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri»;

Vista la direttiva ministeriale n. 3 del 10 gennaio 2022, in corso di registrazione, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2022 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Vista la direttiva n. 3 del 20 gennaio 2022 con la quale, il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2022 con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2020 registrato presso la Corte dei conti in data 25 settembre 2020 al n. 3322, con il quale è stata conferita la nomina di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il Contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo prot.n. 35429 dell'8 settembre 2020;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni recante «Codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, n. 323 recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto ministeriale dianzi indicato in base al quale «1. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, è approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche. L'elenco è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti: a) le modalità di implementazione di un apposito database nazionale dei quesiti per le prove scritte nonché le conseguenti modalità di gestione e aggiornamento evolutivo; b) le modalità di estrazione delle schede dei quesiti da somministrare ai candidati in sede di esame secondo criteri di casualità che garantiscano l'originalità di ciascuna singola scheda e la verifica della preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame per la patente nautica richiesta»;

Vista la propria circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021 con la quale sono stati dettati primi chiarimenti in ordine all'applicazione del citato decreto ministeriale n. 323 del 10 agosto 2021 ed, in particolare, è stato precisato che «... nelle more dell'adozione del decreto direttoriale previsto all'art. 10 del citato decreto ... al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di esame ... il previgente elenco dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte rimane applicabile sino all'entrata in vigore del richiamato decreto direttoriale»;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 323 e, per l'effetto, procedere ad approvare l'elenco unico nazionale dei quesiti suscettibile di modifica all'esito di un periodo di prima applicazione e comunque da sottoporre a periodica revisione almeno biennale;

Sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento delle patenti nautiche.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, n. 323, è approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche che, allegato al presente decreto sotto la lettera «A», ne costituisce parte integrante.

